



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Allegato alla Determinazione n. 727 del 15/07/2019

Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori di autocontrollo e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori stessi.

1) Campo di applicazione

Le presenti modalità operative si applicano ai:

- a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;
- b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

2) Requisiti

1. I laboratori di cui al paragrafo 1), di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
2. I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un altro laboratorio, accertandone preliminarmente l'accreditamento secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1 e l'iscrizione negli elenchi regionali di cui al presente accordo.

I laboratori affidanti devono altresì conservare, a disposizione delle Autorità competenti, tutta la documentazione comprovante i requisiti dei laboratori affidatari ed i rapporti di convezione a tal fine stipulati.

3) Elenchi regionali dei laboratori

1. La Regione Autonoma Sardegna, Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, iscrive in apposito elenco i laboratori presenti sul proprio territorio:

- a) in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, comma 1;
- b) non ancora accreditati ai sensi al paragrafo 2 comma 1, ma che abbiano comprovato l'avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove. In tale caso l'accreditamento dovrà essere conseguito al massimo entro 18 mesi dalla data di invio dell'istanza.

2. L'iscrizione di cui al precedente comma 1 consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata.

3. L'inserimento nell'elenco avverrà con un numero progressivo, identificativo di ciascun laboratorio.

4. La Regione Autonoma Sardegna, Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, provvede alla pubblicazione ed al costante aggiornamento dell'elenco di cui al presente articolo, trasmettendone copia con cadenza almeno annuale al Ministero della Salute, per la pubblicazione dell'elenco sul sito del medesimo Ministero.

L'elenco è disponibile nel sito della Regione Sardegna seguendo il percorso:

Regione - Struttura Organizzativa – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Direzione Generale Della Sanità - Liste elenchi - Elenco regionale dei laboratori di analisi sugli alimenti ai fini dell'autocontrollo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

4) Iscrizione nell'elenco regionale

1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui al paragrafo 3, il legale rappresentante o procuratore dell'impresa o la persona giuridica della Società o Ente che gestisce il laboratorio, presenta istanza allo sportello SUAPE del Comune di ubicazione del laboratorio (o per ogni sede operativa di laboratorio, qualora fosse multi-sede), allegando la seguente documentazione:

- a) elenco delle matrici e delle relative specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento per le quali si chiede l'iscrizione;
- b) copia del relativo certificato di accreditamento.

2. I laboratori di cui al paragrafo 3, comma 1, che non risultano accreditati ai sensi del paragrafo 2, comma 1, possono essere iscritti presentando copia della documentazione rilasciata dall'organismo di accreditamento comprovante l'avvio delle procedure di accreditamento. In ogni caso l'accREDITAMENTO dovrà essere acquisito entro 18 mesi dalla data di presentazione dell'istanza al SUAPE e tempestivamente comunicato allo stesso sportello per il seguito di competenza.

3. Nel caso vi sia variazione di sede operativa del laboratorio deve essere presentata una nuova istanza di iscrizione.

4. Il mancato accreditamento o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti dal precedente comma 2, comportano la cancellazione d'ufficio del laboratorio o delle specifiche prove dagli elenchi regionali, da parte della Regione.

5. Solo i Laboratori presenti nell'elenco regionale dei laboratori di autocontrollo possono operare presso le imprese alimentari ai fini dell'autocontrollo.

5) Aggiornamento

1. Il legale rappresentante o procuratore dell'impresa o la persona giuridica della Società o Ente che gestisce il laboratorio è tenuto a comunicare alla Regione tramite lo sportello SUAPE:

- a) l'aggiornamento delle matrici e delle specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento;
- b) l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall'organismo di accreditamento;
- c) le variazioni della ragione sociale della Società o Ente;
- d) la cessazione dell'attività.

6) Verifiche

1. Le Autorità competenti, come individuate dal D.Lgs 193/2007, effettuano verifiche presso i laboratori inseriti negli elenchi regionali in merito al possesso e al mantenimento dei requisiti previsti dalla presente Determinazione.

Qualora si evidenziassero inadempienze e/o non conformità si adotteranno i provvedimenti conseguenti, che possono comprendere anche la cancellazione del laboratorio dall'elenco regionale.